= S. I. E. M. S.p.A. =	
STATUTO VIGENTE	**MODIFICHE PROPOSTE**
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO-ORGANI	DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO-ORGANI
ART. 1 E' costituita una società per azioni con la denominazione: S.I.E.M. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana - S.p.A.	Art.1 Invariato
ART. 2 La società ha sede legale in Mantova~~.~~ Potrà istituire anche altrove sedi secondarie.	Art.2 Invariato
ART. 3 La società ha per oggetto: - la raccolta, il recupero, la trasformazione, il trasporto e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti con la gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana; - l'organizzazione e la gestione di servizi per conto dei Comuni, Enti in genere e loro consorzi, anche affidati in via diretta, nonché per conto di imprese private, mirati alla salvaguardia ecologica dell'ambiente. Il servizio affidato sarà disciplinato da apposita convenzione, che garantirà adeguate forme di controllo dell'ente conferente sull'erogazione del servizio**;** - l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi;	Art.3 Invariato

- la gestione di biomasse La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente con esclusione delle attività di cui alle leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, D.L. n. 385/93, D.L. n. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili anche indirettamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio, in via occasionale, di fidejussione ed altre garanzie a favore di terzi purché strumentali all'oggetto sociale.. La Società, potrà inoltre assumere con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo ed affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. n. 143/91 convertito nella Legge n. 197/91.	
ART. 4 La durata della società é stabilita al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.	Art. 4 Invariato
ART. 5 Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 ed è diviso in numero 1.000.000 (un milione) di azioni del valore di Euro 0,50 ciascuna.	Art.5 Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 ed è diviso in numero 1.000.000 (un milione) di azioni del valore di Euro 0,50 ciascuna.

~~Successivamente potranno entrare a far parte della società altri enti pubblici; in questa ipotesi sarà comunque riservata agli enti pubblici territoriali la titolarità di almeno il 51% delle azioni.~~ Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di nuove azioni nel rispetto delle norme vigenti in materia. ART. 6 Le azioni sociali sono nominative. In caso di cessione di azioni da parte di un socio, spetta ai soci il diritto di prelazione d'acquisto proporzionalmente alle azioni già possedute. Il socio cedente dovrà comunicare con lettera raccomandata a tutti gli altri soci e al Consiglio di Amministrazione la sua intenzione di cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni e le condizioni della cessione. I soci destinatari della comunicazione dovranno dichiarare con lettera raccomandata da inviare al socio cedente, alla Società e al Collegio sindacale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la loro decisione di esperire il diritto di prelazione. Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci potranno sostituirsi a lui nell'acquisto, proporzionalmente al valore nominale della quota di partecipazione posseduta, entro altri trenta giorni.	Le azioni possono essere detenute da enti pubblici e società a partecipazione pubblica; dovrà comunque essere sempre riservata agli enti pubblici territoriali la titolarità di almeno il 51% delle azioni. Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di nuove azioni nel rispetto delle norme vigenti in materia. Art.6 Le azioni sociali sono nominative. In caso di cessione di azioni da parte di un socio, spetta ai soci il diritto di prelazione d'acquisto proporzionalmente alle azioni già possedute. Il socio cedente dovrà comunicare con lettera raccomandata a tutti gli altri soci e al Consiglio di Amministrazione la sua intenzione di cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni e le condizioni della cessione. I soci destinatari della comunicazione dovranno dichiarare con lettera raccomandata da inviare al socio cedente, alla Società e al Collegio sindacale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la loro decisione di esperire il diritto di prelazione. Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci potranno sostituirsi a lui nell'acquisto, proporzionalmente al valore nominale della quota di partecipazione posseduta, entro altri trenta giorni.

Per le azioni non acquistate dai soci, la società potrà esercitare il diritto di prelazione entro ulteriori trenta giorni, nei limiti previsti dall'art. 2357 cod. civ., oppure indicare gli enti, di suo gradimento disposti all'acquisto, alle condizioni offerte in prelazione. Il possesso delle azioni comporta adesione all'atto costitutivo, allo statuto ed alle deliberazione delle assemblee.	Per le azioni non acquistate dai soci, la società potrà esercitare il diritto di prelazione entro ulteriori trenta giorni, nei limiti previsti dall'art. 2357 cod. civ., oppure indicare gli enti, di suo gradimento disposti all'acquisto, alle condizioni offerte in prelazione. Il possesso delle azioni comporta adesione all'atto costitutivo, allo statuto ed alle deliberazione delle assemblee. La cessione delle azioni è subordinata all'accertamento da parte dell'organo amministrativo che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità da parte degli Enti pubblici territoriali di almeno il 51% dell'intero capitale sociale. Qualora in seguito a cessioni venisse raggiunta la quota minima del possesso azionario di cui all'art. 5 del presente statuto, i successivi trasferimenti di azioni potranno essere disposti esclusivamente in favore di altri Enti pubblici territoriali soci o non soci. Le cessioni effettuate in difformità a quanto disposto in precedenza sono nulle.
ART. 7 Gli organi della società sono: 1. l'Assemblea dei soci; 2. il Consiglio di Amministrazione; 3. il Collegio sindacale.	Art.7 Invariato
ASSEMBLEA ART. 8 L'Assemblea degli azionisti, ordinaria e	ASSEMBLEA Art.8

straordinaria, viene convocata a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione con avviso comunicato ai soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento, od altro mezzo che garantisca la prova di avvenuto ricevimento, da far pervenire almeno otto giorni prima della data fissata a tal fine. Le Assemblee si terranno presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, comunque ubicato nella Provincia nella quale ha sede la società od in quelle con essa confinanti. Le Assemblee degli azionisti si reputeranno regolarmente costituite, anche in mancanza delle formalità suddette, quando siano intervenuti la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci e l'intero capitale sociale sia presente, direttamente o per procura.	Invariato
ART. 9 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio ai sensi e nei limiti previsti dal cod. civ. la stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di tre soci.	Art.9 Invariato
ART. 10 Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.	Art.10 Invariato

ART. 11 L'Assemblea ordinaria é convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere prorogato fino ad un massimo di centottanta giorni. L'Assemblea straordinaria é convocata ogni qualvolta si renda necessario ed in tutti i casi previsti dalla legge.	Art.11 Invariato
ART. 12 L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, oppure, in caso di assenza od impedimento di entrambi, da persona designata dall'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire, constatarne la regolare costituzione, dirigere la discussione, stabilire ordine e modalità delle votazioni e proclamare i risultati delle stesse. Il Presidente é assistito da un Segretario designato dall'Assemblea.	Art.12 Invariato
ART. 13 L'Assemblea ordinaria é regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci che rappresentino in proprio, per delega, o per procura almeno la metà del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione,	Art.13 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci che rappresentino in proprio, per delega, o per procura almeno la metà del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione,

fatto salvo quanto previsto dall'art. 2369 cod. civ. con riferimento all'approvazione del bilancio e alla nomina e alla revoca delle cariche sociali. Ai sensi dell'art.. 2368 cod. civ., l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti. L'Assemblea ordinaria: - approva il bilancio e la destinazione degli utili di gestione; - nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché i Sindaci ed il presidente del Collegio sindacale, ~~ai quali ultimi è demandato il controllo contabile~~; - definisce gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi ed emana le conseguenti direttive generali ai fini della successiva attività del Consiglio di amministrazione, del Direttore e degli uffici della società; ~~- consulta gli enti soci circa la gestione dei servizi pubblici erogati dalla società e circa il suo andamento generale;~~ ~~- si esprime sulle richieste formulate dagli enti soci ai sensi dell'art. 21 bis;~~ - dispone, ove necessario, l'audizione del Presidente e del Direttore; - controlla e sovrintende all'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, delle priorità, dei piani, dei programmi e delle conseguenti	fatto salvo quanto previsto dall'art. 2369 cod. civ. con riferimento all'approvazione del bilancio e alla nomina e alla revoca delle cariche sociali. Ai sensi dell'art. 2368 cod. civ., l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti. L'Assemblea ordinaria: - approva il bilancio e la destinazione degli utili di gestione; - nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché i Sindaci ed il presidente del Collegio sindacale, ai quali ultimi è demandata la revisione contabile dei conti; - definisce gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi ed emana le conseguenti direttive generali ai fini della successiva attività del Consiglio di amministrazione, del Direttore e degli uffici della società; - dispone, ove necessario, l'audizione del Presidente e del Direttore; - controlla e sovrintende all'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, delle priorità, dei piani, dei programmi e delle conseguenti

direttive generali da parte del Consiglio di amministrazione, del Direttore e degli uffici della società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività svolta a tal fine, previa eventuale richiesta ai medesimi delle informazioni ritenute necessarie, se del caso ratificandone l'operato; - indica al Consiglio di amministrazione le misure idonee a garantire detta attuazione; - ai sensi dell'art. 2364 n. 5 c.c. autorizza: ~~1) la stipulazione di contratti di affidamento diretto di servizi da parte degli enti soci, o il loro rinnovo, approvando gli schemi tipo del contratto di servizio e della convenzione di gestione dei servizi pubblici erogati e le relative modifiche;~~ 2) il budget di esercizio e il piano degli investimenti predisposti dal Consiglio di amministrazione e corredati dalla relazione predisposta dallo stesso Consiglio; 3) il compimento di atti negoziali di valore unitario superiore al limite che verrà fissato dalla stessa Assemblea con apposita delibera, che non siano strumentali alle attività indicate nella predetta relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione o non siano già ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti; 4) l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, la costituzione di società controllate e/o partecipate, nonché le dismissioni di partecipazioni in essere; 5)	direttive generali da parte del Consiglio di amministrazione, del Direttore e degli uffici della società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività svolta a tal fine, previa eventuale richiesta ai medesimi delle informazioni ritenute necessarie, se del caso ratificandone l'operato; - indica al Consiglio di amministrazione le misure idonee a garantire detta attuazione - ai sensi dell'art. 2364 n. 5 c.c. autorizza: 1) il budget di esercizio e il piano degli investimenti predisposti dal Consiglio di amministrazione e corredati dalla relazione predisposta dallo stesso Consiglio; 2) il compimento di atti negoziali di valore unitario superiore al limite che verrà fissato dalla stessa Assemblea con apposita delibera, che non siano strumentali alle attività indicate nella predetta relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione o non siano già ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti; 3) l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, la costituzione di società controllate e/o partecipate, nonché le dismissioni di partecipazioni in essere; 4)

l'acquisto, la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza; - delibera il compenso annuo per il Consiglio di Amministrazione differenziando la posizione del Presidente e del Vice Presidente e l'indennità di presenza tanto per il Consiglio che per il Collegio sindacale, che resteranno invariati fino a nuova delibera. ART. 14 L'Assemblea straordinaria delibera ~~con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale~~ sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria é competente a deliberare in tema: - di modifiche dello statuto sociale; - di scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della società; - di aumento del capitale sociale; - degli altri argomenti stabiliti dalla legge. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART. 15 La società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per la loro decadenza, surrogazione, rielezione e per le vacanze eventuali si applicano le	l'acquisto, la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza; - delibera il compenso annuo per il Consiglio di Amministrazione differenziando la posizione del Presidente e del Vice Presidente e l'indennità di presenza tanto per il Consiglio che per il Collegio sindacale, che resteranno invariati fino a nuova delibera. Art.14 Ai sensi dell'art.2368 cod. civ. l'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria é competente a deliberare in tema: - di modifiche dello statuto sociale; - di scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della società; - di aumento del capitale sociale; - degli altri argomenti stabiliti dalla legge. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art.15 Invariato

norme di cui agli artt. 2385 e 2386 del cod. civ. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione il Presidente può assegnare a singoli consiglieri la trattazione di argomenti di interesse generale riferendone al Consiglio stesso.	
ART. 16 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di cui all'art. 2390 cod. civ., salvo che l'Assemblea non disponga diversamente per uno o più di essi all'atto della nomina.	Art.16 Invariato
ART. 17 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente ed un Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di nominare un segretario, che può essere scelto fra gli Amministratori o al di fuori di essi.	Art.17 Invariato
ART. 18 Il Consiglio di Amministrazione é convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o in altro luogo, indicato nell'avviso di convocazione. Deve essere anche convocato ove ne facciano richiesta almeno due componenti il Collegio sindacale. La convocazione viene effettuata mediante lettera raccomandata, inviata agli	Art.18 Invariato

Amministratori ed ai Sindaci, almeno cinque giorni prima della data di riunione. In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a due giorni ed in tal senso l'invio sarà diramato per mezzo di telegramma, telescrivente o facsimile.	
ART. 19 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione é necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Per la validità delle deliberazioni é necessario il foto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.	Art.19 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione é necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Per la validità delle deliberazioni é necessario il foto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche tramite audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonche' possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare

	il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze. Qualora il Presidente non si trovasse nel territorio dello Stato Italiano, il luogo in cui si intende riunito il Consiglio coincide con quello nel territorio dello Stato Italiano nel quale si trova il Segretario, il quale provvederà alla redazione del verbale. Il Segretario, su indicazione del Presidente o dei consiglieri, può conservare ed archiviare le registrazioni della audio/videoconferenza.
ART. 20 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da apposito verbale, tenuto a norma di legge, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario. Le copie e gli estratti del verbale, certificati conformi dal Presidente, o da chi ne fa le veci e dal Segretario, fanno piena prova dovunque occorra produrli.	Art.20 Invariato
ART. 21 Il Consiglio di Amministrazione amministra la società ed ha facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi, delle direttive e dei deliberati assembleari, fatta eccezione per gli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di competenza dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.	Art.21 Il Consiglio di Amministrazione amministra la società ed ha facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi, delle direttive e dei deliberati assembleari, fatta eccezione per gli atti che a norma di legge e del presente statuto sono di competenza dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione può in particolare: - nominare il presidente ed il vice presidente; - predisporre i bilanci e le relazioni annuali sull'attività della società; - autorizzare la cessione di azioni o di diritti di opzione; - dare corso all'acquisto, alla vendita e alla permuta di immobili; - assumere partecipazioni ed interessenze ai sensi dell'art. 3 dello Statuto; - proporre alle assemblee eventuali variazioni dello statuto sociale; - dare corso alle delibere in materia di contratti di appalto per la realizzazione di nuove strutture e per l'esecuzione ~~di servizi~~; ~~- concordare con gli enti interessati eventuali integrazioni degli schemi tipo di contratto di servizio e di convenzione di gestione, approvati dall'Assemblea, nonché le concrete modalità di erogazione dei servizi di pertinenza degli enti medesimi;~~ - nominare il segretario; - nominare il direttore ed occorrendo un amministratore delegato, nonché il personale degli uffici, determinandone le competenze secondo le necessità operative della società e sovrintendere alla relativa attività; ~~- esprimersi sulle richieste degli enti soci, formulate ai sensi dell'art. 21 bis;~~ - proporre all'Assemblea l'adozione delle	Il Consiglio di Amministrazione può in particolare: - nominare il presidente ed il vice presidente; - predisporre i bilanci e le relazioni annuali sull'attività della società; - autorizzare la cessione di azioni o di diritti di opzione; - dare corso all'acquisto, alla vendita e alla permuta di immobili; - assumere partecipazioni ed interessenze ai sensi dell'art. 3 dello Statuto; - proporre alle assemblee eventuali variazioni dello statuto sociale; - dare corso alle delibere in materia di contratti di appalto per la realizzazione di nuove strutture e per l'esecuzione di opere relative al patrimonio della società; - nominare il segretario; - nominare il direttore ed occorrendo un amministratore delegato, nonché il personale degli uffici, determinandone le competenze secondo le necessità operative della società e sovrintendere alla relativa attività; - proporre all'Assemblea l'adozione delle

delibere volte alla preventiva autorizzazione nelle materie indicate dall'art. 13 del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione redige ogni sei mesi una relazione sull'attività della società, che sottopone all'Assemblea. ~~CONTROLLO DEGLI ENTI SOCI~~ ~~ART. 21 bis~~ ~~In deroga all'art. 2422 c.c. compete ad ogni ente socio il diritto di prendere visione e di ottenere estratti a proprie spese di tutti i libri sociali, nonché di controllare l'attività del Consiglio di amministrazione e degli uffici richiedendo ai medesimi le informazioni ritenute necessarie.~~ ~~Ciascun socio può far rilevare agli organi societari gli eventuali profili di difformità tra la gestione e i deliberati assembleari e le misure atte a rimuoverli, nonché proporre agli organi stessi modifiche agli indirizzi gestionali e alle direttive volte alla loro attuazione, richiedendo che su di essi detti organi siano chiamati ad esprimersi e ad adottare le eventuali misure conseguenti.~~ ~~ART. 21 ter~~ ~~Ciascun socio, al fine di sovrintendere alle modalità di erogazione ed attuazione, da parte della società, dei servizi pubblici di rispettiva pertinenza e di garantirne la costante conformità agli interessi pubblici ad essi riferibili:~~	delibere volte alla preventiva autorizzazione nelle materie indicate dall'art. 13 del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione redige ogni sei mesi una relazione sull'attività della società, che sottopone all'Assemblea. Art.21 bis Eliminato Art.21 ter Eliminato

~~- concorda con il Consiglio di amministrazione il contenuto di dettaglio del contratto di servizio e della convenzione di gestione;~~ ~~- verifica la conformità fra le modalità di erogazione ed attuazione del servizio e il contenuto del contratto di servizio e della convenzione di gestione;~~ ~~- impartisce agli organi tecnici e agli uffici della società le istruzioni di dettaglio ritenute utili a meglio garantire l'erogazione, l'attuazione e la conformità citate, nel rispetto degli accordi finanziari già raggiunti;~~ ~~- concorda con il Consiglio di amministrazione e con gli uffici, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive formulati dall'Assemblea, eventuali modifiche alle citate modalità di erogazione e di attuazione;~~ ~~- propone all'Assemblea eventuali modifiche agli schemi tipo di contratto di servizio e di convenzione di gestione;~~ ~~- può richiedere la costituzione di un comitato di gestione del servizio, estraneo agli organi sociali e competente a sovrintendere all'erogazione del medesimo, composto dal Sindaco e dal funzionario responsabile del relativo settore organizzativo o da loro delegati, nonché dal Presidente e dal Direttore della società o da loro delegati. Tale comitato di gestione è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato o, in caso di assenza o~~	

~~impedimento di questi, dall'altro rappresentante dell'ente socio ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti. Il relativo funzionamento verrà disciplinato da apposito regolamento, fermo restando che per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alle relative riunioni e che, in caso di parità, prevale il voto di chi lo presiede. La Società provvederà a dare attuazione alle relative decisioni, nel rispetto degli accordi contrattuali in essere.~~	
RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' ART. 22 Il Presidente rappresenta legalmente la società presso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, nominando avvocati e procuratori alle liti.	RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' Art.22 Invariato
DIRETTORE ART. 23 Spetta al Consiglio di Amministrazione nominare il direttore della società, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, determinandone la retribuzione ed i compiti. Al direttore compete la responsabilità gestionale della società ed in particolare:	DIRETTORE Art.23 Spetta al Consiglio di Amministrazione nominare il direttore della società, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, determinandone la retribuzione ed i compiti. Al direttore compete la responsabilità gestionale della società ed in particolare:

- esegue le deliberazioni degli organi sociali e propone ad essi i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi ed il loro organico sviluppo; - sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema delle note previsionali e del bilancio consuntivo; - provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al funzionamento ordinario della società secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione; - partecipa, senza voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; ~~- fa parte degli eventuali Comitati di gestione dei singoli servizi e partecipa con diritto di voto alle relative riunioni;~~ - firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano espressamente riservati al presidente; - dirige il personale della società; - formula proposte al Consiglio di Amministrazione circa l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.	- esegue le deliberazioni degli organi sociali e propone ad essi i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi ed il loro organico sviluppo; - sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema delle note previsionali e del bilancio consuntivo; - provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al funzionamento ordinario della società secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione; - partecipa, senza voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; - firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano espressamente riservati al presidente; - dirige il personale della società; - formula proposte al Consiglio di Amministrazione circa l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.
COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE ART. 24 Il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e che dovranno essere scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori Contabili istituito presso	COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE Art.24 Il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti e di due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e che dovranno essere scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori

il Ministero della Giustizia. Il Collegio Sindacale esercita anche ~~il controllo contabile.~~	Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.
BILANCIO ED UTILI ART. 25 Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, redatta in conformità dell'art. 2428 del cod. civ.. Il progetto del bilancio e le prescritte relazioni dovranno, a cura del Consiglio di Amministrazione, essere depositate presso la sede della società a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima delle Assemblee annuali indette per l'approvazione del bilancio stesso.	BILANCIO ED UTILI Art.25 Invariato
ART. 26 Gli utili del bilancio annuale, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, verranno destinati nella misura e con le modalità determinate dall'assemblea, nel modo seguente:	Art.26 Invariato

- 5% al fondo di riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - il residuo a riserva straordinaria per le necessità della società, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci.	
CLAUSOLA ARBITRALE ART. 27 Ogni controversia che, in materia non riservata inderogabilmente all'Autorità Giudiziaria, dovesse insorgere tra Società e soci o tra soci, sarà devoluta ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, che giudicherà secondo diritto e senza formalità di procedura. Gli arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Mantova entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato più diligente.	CLAUSOLA ARBITRALE Art.27 Invariato
RINVIO ART. 28 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia.	RINVIO Art.28 Invariato